

## Le principali differenze tra il sistema giuridico-penale degli stati europei continentali e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Nella III edizione di un mio recente libro dal titolo *Diritto penale Anglo-Gallese* (Edizioni Scientifiche Italiane, 2026) è evidenziato che nell'esperienza plurisecolare le nazioni di Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord sono pervenute con il *Royal Parliament Titles Act* del 12 aprile 1927 a costituire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*).

Si tratta di un'unione asimmetrica, perché per effetto della differente evoluzione storico-politica oggi il Regno Unito è uno Stato pluri-nazionale e pluri-giurisdizionale: (a) pluri-nazionale, in quanto sono quattro le nazioni costitutive cioè Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord; (b) pluri-giurisdizionale, poiché in esso convivono tre giurisdizioni cioè quella anglo-gallese, quella scozzese e quella nordirlandese.

In questo contesto, si constatano differenze di fondo tra gli ordinamenti penali degli Stati continentali europei e l'ordinamento penale del Regno Unito.

Si tratta di tre differenze di fondo: a) le differenze reciproche tra il diritto di fonte giudiziaria (denominato *common law*) e il diritto di fonte legislativa (denominato *statute law*); b) la freddezza nutrita dalla cultura giuridica di oltremania per la codificazione; c) il particolare assetto della Costituzione del Regno Unito.

1. Veniamo ora alla prima delle differenze fra gli ordinamenti penali degli Stati continentali europei e l'ordinamento del Regno Unito cioè le differenze reciproche tra il diritto di fonte giudiziaria (denominato *common law*) e il diritto di fonte legislativa (denominato *statute law*).

La *common law* (cioè il diritto di fonte giudiziaria) è un ordinamento giuridico che si è evoluto, almeno negli ultimi mille anni, senza soluzione di continuità, lontano dalle svolte che nell'Europa continentale hanno coinciso prima con il recepimento del diritto romano secondo la compilazione giustiniana e poi — sotto la spinta dell'illuminismo giuridico-penale — con le codificazioni.

Per molte centinaia d'anni, in via di larga approssimazione sino alla metà del secolo XIX, in seno alla *common law* penale la posizione del giudice fu di assoluto predominio, perché gli interventi della legge scritta (*statute law*) furono sporadici e settoriali.

In assenza di leggi scritte o nella loro vaghezza, il giudice era formalmente il depositario e l'interprete del diritto da applicare al caso, ma nella sostanza era l'autore del diritto, che sapeva cogliere immanente nella particolarità del caso.

È un diritto, il quale, come la lingua ed il costume, si forma attraverso processi lunghi e lenti; un diritto che né la legge, con le sue semplificazioni generalizzatrici, né tanto meno la violenza rivoluzionaria sono capaci di creare.

Così, sentenza dopo sentenza, attraverso un processo di acculturazione durato secoli, il diritto penale di *common law* prese sempre più quei connotati, che conserva tuttora, di *case law* e di diritto creato dai giudici (*judge-made law*).

È difficile, se non impossibile, dire quanta parte abbia avuto in questa secolare elaborazione della giurisprudenza la personale visione che il giudice ebbe della questione sottopostagli e di quanto egli sia stato debitore al costume, alle sollecitazioni dell'ambiente, alla pressione del potere politico, come documentano i frequenti richiami delle sentenze al «buon senso», alla «ragionevolezza», al «sentimento comune», alla «coscienza», alla «morale».

Dal modo di intendere la funzione delle sentenze rispetto al costume, se cioè siano ricognitive di esso ovvero anticipatrici e propulsive, dipende la visione della controversia sulla natura della *common law*. Chi non ne accentua il profilo ricognitivo è portato a definirla un ordinamento consuetudinario, che troverebbe le sue origini appunto nel costume popolare (*custom of the people*), mentre alla radice dell'opinione contraria v'è l'opposta idea di una certa sua autonomia rispetto al costume e del ruolo preminente svolto dall'opera dei giudici <sup>1</sup>.

Nella tradizione giuridica di oltremarina non si è mai realizzata una piena identificazione tra stato e diritto. Le istituzioni di governo si sono sempre inserite in un sistema giuridico più ampio, fondato sui principi ritenuti superiori alla discrezionalità politica e, in quanto tali, vincolanti per l'azione governativa. I giudici, custodi del diritto e storicamente indipendenti, ne hanno assicurato l'applicazione, dapprima nei confronti del sovrano e successivamente, dal secolo XVIII, anche nei confronti del Parlamento.

Ancora oggi, dunque, nell'ordinamento penale del Regno unito assume un ruolo di primo piano il diritto giurisprudenziale, che si forma intorno ai singoli casi, passando da uno all'altro (*case law*), Diritto creato dai giudici (*judge made law*), l'autorità dei quali dura nel tempo, ben oltre la loro vita.

Non è raro, infatti, vedere citata nelle trattazioni dei giuristi o nelle sentenze l'opinione espressa in anni lontani da un giudice ormai scomparso, opinione che può essere conosciuta grazie ad un sistema di repertorio delle sentenze che si spinge assai indietro nel tempo.

Eloquente testimonianza di questa autorevolezza è l'uso consolidato di denominare *leading case* (caso guida) il precedente giudiziario significativo, in particolare il precedente giudiziario con efficacia vincolante generale (*binding precedent*).

Nelle fonti normative confluiscono accanto alle fonti legislative le fonti giudiziarie: due distinte categorie di fonti consolidate nel corso dei secoli e raccolte sia pubbliche sia private.

Al riguardo nel mio recente volume, che ho omaggiato alla biblioteca di questa Accademia, il capitolo IV, rubricato «Fonti di cognizione», della Parte Prima, rubricata «Uno sguardo al passato per conoscere il presente», traccia un quadro storico delle due specie (legislative e giudiziarie) di fonti normative che ho accennato.

Negli Stati europei continentali non si incontra una capacità di fonte giudiziaria come quella presente nel Regno unito.

2. Veniamo ora al secondo elemento di differenza tra la cultura giuridico-penale del continente e quella di oltremarina, elemento che va individuato nella freddezza verso la codificazione nutrita dalla cultura giuridica di oltremarina.

Una diffidenza, questa, che è testimoniata dalla perdurante assenza d'un codice penale in tutte e tre le giurisdizioni (anglo gallese, scozzese e nordirlandese) che caratterizzano il Regno Unito. Tale freddezza non fu determinata da superficiale disinteresse o da miope orgoglio nazionale. Nei secoli XVIII e XIX, in concomitanza con l'affermarsi sul continente europeo del movimento di

---

<sup>1</sup> Cfr. tra gli altri R. DAVID, *Les grands systèmes de droit contemporaines* (VII ed., 1978), tr. it. a cura di R. SACCO, Padova, 1980, 341; F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico, inglese italiano*. Milano, 1984, 493 ed ivi aa.citt.

codificazione sotto l'impulso dell'illuminismo giuridico e dell'esperienza francese, anche nel Regno Unito il problema della codificazione fu ampiamente dibattuto e non mancò neppure la stesura di progetti. Ma prevalse la fedeltà alla tradizione, nel cui alveo furono assorbite le spinte innovatrici.

La necessità della codificazione ed il primato della legge scritta sulla *common law* ebbero il primo autorevole assertore in Jeremy Bentham (1748-1832), secondo il quale bisognava evitare al giudice di comportarsi come fa il padrone con il cane: prima lo lascia fare e poi decide se è il caso di bastonarlo.

Sebbene condivise da uomini di grande cultura e di prestigio indiscusso, come John Austin (1790-1859) e John Stuart Mill (1806-1873), le idee di Bentham non riuscirono a prevalere sulla tradizione, pur avendo ispirato un'importante attività progettuale ed influenzato una ragguardevole opera di razionalizzazione.

Con particolare riferimento al diritto penale anglo-gallese, gli studi per la sua codificazione risalgono alla prima metà dell'Ottocento ed all'opera di una *Criminal Law Commission*, attiva dal 1833.

Essa presentò nel 1853 due progetti (*bills*) in tema di reati contro la persona e in tema di furto®, che non ebbero seguito soprattutto per l'opposizione dei giudici, ostili a qualsiasi trasposizione in forma di legge scritta dei principi della *common law of crimes*. Non ebbe miglior fortuna anche l'autorevole penalista, James Fitzjames Stephen (1829-1894), che nel tentativo di codificazione si avvale della sua precedente e positiva esperienza maturata in India, ai tempi colonia britannica, dove aveva collaborato alla redazione del *Criminal Procedure Act*, dell'*Evidence Act* e del *Contract Act* ed aveva acquisito una specifica preparazione nella tecnica necessaria per formulare correttamente un testo legislativo.

Nel 1878 fu presentato al Parlamento il suo *Draft Code of Criminal Law and Procedure*, che venne ritirato dopo un primo esame e sottoposto ad una *Royal Commission*, di cui fece parte lo stesso Stephen. L'anno successivo tale commissione presentò il proprio resoconto ed il relativo progetto, che passò all'esame del Parlamento, ma lo scioglimento della Camera avvenuto nel 1880 impedì l'ulteriore corso. Più che le vicende parlamentari, al fallimento dell'opera di Stephen contribuì l'ostilità verso la cultura della codificazione dovuta al timore che alterasse irrimediabilmente la fisionomia della *common law*, sentita come patrimonio comune della nazione, e ne compromettesse le capacità di sviluppo.

L'insuccesso del progetto di Stephen chiuse la porta alla codificazione penale per oltre ottanta anni.

Se ne sarebbe ripreso a parlare soltanto alla metà degli anni Sessanta del secolo XX, quando in altri Paesi di *common law* era già stata portata a compimento da molti anni e talora sotto l'influenza dell'opera di Stephen. Ciò è documentato dal codice penale indiano del 1860, dal codice penale canadese del 1892, dal codice penale della Nuova Zelanda (1961) e di alcuni Stati australiani: Queensland (1899), Western Australia (1913 e 1961), Tasmania (1924); e dal codice penale di parecchi Stati degli U.S.A. a cominciare dal New York Penal Code del 1881.

Nel Regno Unito il problema della codificazione si è riproposto nel 1965, quando in esecuzione del *Law Commissions Act*, di quell'anno, furono istituite due commissioni governative permanenti, una per l'Inghilterra ed il Galles e l'altra per la Scozia, con il compito di promuovere la riforma dell'intero ordinamento giuridico anche nella prospettiva della codificazione, inclusa quella penale. Mentre la *Law Commission* per la Scozia si esprime negativamente sull'opportunità di redigere un codice penale, maggiore attenzione fu riservata alla volontà governativa in seno alla *Law Commission*

per l'Inghilterra ed il Galles, che fece importanti passi avanti verso la codificazione, culminati nella stesura di due progetti di codice penale, rispettivamente nel 1985 e nel 1989.

Il progetto del 1985 è diviso in due parti.

La prima concerne i principi generali della responsabilità penale (*general principles of liability*) e consta di 55 articoli (*clauses*) riguardanti le disposizioni preliminari e l'interpretazione (artt. 1-5), la *jurisdiction* (artt. 8-10), l'esercizio dell'azione penale e la pena (artt. 11-16), la prova (artt. 17-18), l'elemento materiale del reato (artt. 19-21), la colpevolezza (artt. 22-29), il concorso di persone nel reato (artt. 29-32), la responsabilità sussidiaria (art. 33), l'infermità mentale e l'*incapacity* (artt. 37-43), le cause di non punibilità (*defences*) (artt. 44-50), i c.d. *preliminary offences* (tra cui *attempt* e *conspiracy*) (artt. 51-55).

La seconda parte riguarda, invece, alcune figure di reato, è rubricata *specific offences* e consta di 34 *clauses*, 26 delle quali riguardano i reati contro la persona (*offences against the person*), mentre le altre costituiscono la trasposizione in termini codicistici del *Criminal Damage Act* 1971 e si riferiscono ai reati di danneggiamento della proprietà.

Il progetto è preceduto da una relazione (*Report*), che ne costituisce il commento ufficiale, ed è seguito da cinque allegati (*schedule*), il primo dei quali contiene esempi illustrativi della disciplina dettata nel progetto ed è appunto rubricata «Illustrations». Secondo gli artt. 3 e 4 del progetto, anche *Report* e *Illustrations* sono rilevanti ai fini della interpretazione, quali mezzi di essa. Si tratta di un espediente tecnico volto a superare il radicato indirizzo dei giuristi inglesi, che nell'interpretare gli *statutes* escludono i lavori preparatori dal novero dei sussidi ermeneutici. I commenti ricevuti da queste fonti sono stati di grande aiuto nella formulazione del progetto pubblicato nel 1989. Complessivamente, il progetto del 1989 consta di 220 articoli e presenta un'articolazione, che, se non è ancora paragonabile a quella degli altri codici penali contemporanei, tocca, nondimeno, alcuni beni giuridici che sono tradizionalmente e dovunque oggetto della tutela penale, quali la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico.

L'opera della *Law Commission* non solo è stata importante sul piano qualitativo, ma è anche entrata nella cultura giuridica corrente al punto che i suoi *reports* ed i due progetti vengono usati dai giudici come punti di riferimento per la ricognizione del diritto vigente. Ma, quand'anche si arrivasse alla codificazione del diritto penale, un ostacolo al suo successo sarebbe costituito dal problema non risolto del ruolo riservato al giudice e del rapporto fra potere legislativo e potere giudiziario.

3. Il terzo elemento di differenza tra il Regno Unito e la tradizione giuridica degli Stati europei continentali riguarda le rispettive tradizioni costituzionali.

La costituzione del Regno Unito rappresenta un *unicum* nel panorama europeo contemporaneo, poiché non si fonda su un solo testo codificato, ma su un insieme di fonti eterogenee, di natura sia scritta sia consuetudinaria, che nel loro complesso delineano l'organizzazione ed il funzionamento dei poteri pubblici.

A differenza delle costituzioni rigide degli Stati europei continentali, la costituzione britannica è tradizionalmente definita come non scritta (*unwritten*) o, più correttamente, non codificata (*uncodified*), in quanto il diritto costituzionale è disperso in una pluralità di atti precedenti e non è racchiuso in un documento solenne di rango supremo<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> P. LEYLAND, *The Constitution of the United Kingdom: A contextual analysis*, IV ed., Gordonsville, 2021, 1; v. inoltre J. MORISON, *Models of democracy: From representation to participation*, in J. JOWELL, D. OLIVER (a cura di), *The changing Constitution*, V ed., Oxford, 2005.

Come ha chiarito recentemente il giurista Peter Leyland, la costituzione del Regno Unito si è evoluta nel senso che le regole da cui è composta sono stratificate per accumulazione nel corso dei secoli. A differenza di altre esperienze costituzionali di Stati del continente europeo l'esperienza costituzionale del Regno Unito non si è formata in coerenza con una specifica ideologia o teoria politica, come, per esempio, la costituzione italiana che sancisce espressamente la sua adesione all'antifascismo nella XII disposizione transitoria e finale prescrivendo che «è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista» e che «sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista».

Pur in assenza di una specifica ideologia di fondo, il sistema di oltremarica è comunque espressione del c.d. costituzionalismo, che può essere definito come l'insieme dei principi caratterizzanti la forma di governo fondata sulla limitazione giuridica del potere politico, sorta in opposizione allo Stato assoluto. Con l'affermarsi del costituzionalismo, il potere sovrano non è più concentrato nelle mani del monarca, ma viene distribuito secondo il principio della separazione dei poteri fra le tre funzioni fondamentali dello Stato, legislativa, esecutiva e giudiziaria, secondo il principio della separazione dei poteri.

Il popolo è chiamato a partecipare alla vita pubblica, mentre l'azione dei governanti deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità politica.

Lo scopo primario del costituzionalismo è la tutela della libertà individuale, perseguita mediante la sottomissione del potere politico alla legge: in tal modo, lo Stato viene posto nell'impossibilità di violare i diritti dei cittadini.

Da un punto di vista storico, le radici del costituzionalismo affondano nel Medioevo, nelle antiche istituzioni rappresentative e nelle assemblee degli ordini e dei ceti. Nel panorama comparato, la prima forma compiuta di Stato costituzionale nacque in Inghilterra nel 1689, quando Guglielmo III d'Orange, accettando la corona, riconobbe il *Bill of Rights*, che fissava limiti precisi al potere regio<sup>3</sup>.

La citata assenza nel Regno Unito di una costituzione codificata in un unico documento significa altresì che manca un insieme di regole definibili antecedenti delle istituzioni statali e fondative di esse. Piuttosto, il principio fondamentale della costituzione è quello della sovranità parlamentare. Sin dal *Bill of Rights* del 1689, le corti hanno riconosciuto le leggi parlamentari (*Acts of Parliament*) come la più elevata tra le fonti di produzione del diritto. Ne consegue che, in un certo senso, tutte le leggi approvate dal Parlamento (*statute law*) e non abrogate sono parti integranti della costituzione e quindi in via di principio è ovvio che alcune leggi (*statutes*) hanno una *speciale importanza costituzionale*.

Tra queste rientrano: la *Magna Carta* del 1215, la *Petition of Right* del 1628, il *Bill of Rights* del 1689, l'*Act of Settlement* del 1701, gli *Acts of Union* del 1707, del 1800 e del 1920, nonché testi più recenti quali lo *Human Rights Act* 1998, il *Constitutional Reform Act* 2005, che ha istituito la *UK Supreme Court*, la quale ha sostituito la *House of Lords* in funzione giudiziaria, e gli atti di *devolution* (*Scotland Act* 1998, *Government of Wales Act* 2006, *Northern Ireland Act* 1998)<sup>4</sup>. Ma nessuna di queste leggi, pur avendo valore costituzionale, gode di un rango superiore. In teoria, infatti, il

---

<sup>3</sup> P. LEYLAND, *The Constitution of the United Kingdom*, cit., 4 ss.; v. inoltre M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo: la storia, le teorie, i testi*, I ed., Roma, 2018.

<sup>4</sup> Sui rapporti tra l'Inghilterra e le altre nazioni costitutive del Regno v. il cap. I della parte I del volume di S. Vinciguerra e F.C. La Vattiata, *Diritto penale Anglo-Gallese*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 2026. Dell'adesione del Regno Unito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (nota anche come CEDU) v. di questo volume il cap. III della parte I.

principio della sovranità parlamentare consente al Parlamento di abrogare o modificare qualsiasi legge, incluse quelle di rilievo costituzionale <sup>5</sup>.

In un sistema in cui il precedente giudiziario ha valore vincolante, le decisioni dei giudici (*common law*) hanno da sempre avuto una certa importanza per la creazione del diritto costituzionale <sup>6</sup>. Alcuni casi sono di assoluto rilievo: per esempio, il caso *Entick v Carrington* del 1765 ha stabilito un limite al potere della Corona e del Segretario di Stato di circoscrivere la libertà e la proprietà degli individui senza l'autorizzazione della legge <sup>7</sup>.

I giudici, specie la UK Supreme Court, interpretano i principi costituzionali (tra cui il primato del diritto e la separazione dei poteri) e controllano la legalità dell'azione amministrativa, contribuendo alla formazione di un vero e proprio diritto costituzionale giurisprudenziale. Va peraltro rilevato che le decisioni delle corti (incluse quelle della *UK Supreme Court* e, prima di essa, della *House of Lords*) possono essere superate da leggi del Parlamento ad esse successive <sup>8</sup>.

Accanto alla legislazione ed alle decisioni dei giudici, le convenzioni costituzionali svolgono un ruolo essenziale.

Si tratta di regole non giuridicamente vincolanti ma politicamente obbligatorie, che disciplinano aspetti fondamentali della vita istituzionale e costituiscono la costituzione non scritta <sup>9</sup>.

Il risultato è un ordinamento flessibile e adattabile, in cui l'evoluzione costituzionale avviene per via legislativa, giurisprudenziale e consuetudinaria, senza la necessità di procedure aggravate di revisione. Tale carattere riflette una concezione storica e pragmatica della costituzione, intesa non come atto fondativo di sovranità popolare, ma come il prodotto di un equilibrio evolutivo tra istituzioni, prassi e cultura giuridica.

Sintetizzando le differenze tra il modello costituzionale del Regno Unito e quelli degli ordinamenti continentali— come in Francia, Germania, Italia o Spagna — si constata che in questi ordinamenti la costituzione è un testo scritto, approvato mediante un atto solenne di sovranità popolare e posto al vertice della gerarchia delle fonti. Essa vincola il legislatore e può essere modificata solo tramite procedure aggravate o *referendum*. Nel Regno Unito, invece, nessuna norma è formalmente superiore alla legge ordinaria e il diritto costituzionale (*constitutional law*) può essere modificato attraverso un semplice *Act of Parliament*. Ne discende un sistema in cui il principio di sovranità parlamentare sostituisce quello di rigidità costituzionale.

Mentre gli Stati continentali prevedono un organo di garanzia, come la Corte costituzionale italiana o il *Bundesverfassungsgericht* tedesco, il Regno Unito non dispone di una corte costituzionale in senso proprio. La *UK Supreme Court*, istituita dal *Constitutional Reform Act 2005*, è una corte di ultima istanza, non dotata del potere di annullare atti del Parlamento, ma solo di dichiararne l'incompatibilità con la CEDU (ai sensi dello *Human Rights Act 1998*) o di valutarne la coerenza con le competenze devolute.

Il controllo di costituzionalità, dunque, è politico e parlamentare, non giudiziario.

La costituzione del Regno Unito si fonda in larga misura su prassi e convenzioni. La forza del diritto costituzionale risiede nella cultura istituzionale e nella responsabilità politica.

---

<sup>5</sup> P. LEYLAND, *o.u.c.*, 28-30

<sup>6</sup> V. *amplius*, M. ELIOTT, K. HUGES (a cura di), *Common Law Constitutional Rights*, Oxford, 2020.

<sup>7</sup> Sul tema si rinvia a P. SCOTT (a cura di), *Entick and Carrington: 250 Years of the Rule of Law*, Oxford, 2015.

<sup>8</sup> P. LEYLAND, *o.u.c.*, 30-31.

<sup>9</sup> P. LEYLAND, *o.u.c.*, 34-44.

Nel modello continentale la separazione dei poteri è bilanciata da codificati meccanismi di pesi e contrappesi (*checks and balances*), con poteri costituzionali distinti e limiti reciproci. In quello del Regno Unito, il Parlamento rimane la fonte suprema del diritto e concentra in sé funzioni legislative e di controllo politico. Il primato della legge (noto come *rule of law*) costituisce la garanzia fondamentale contro l'arbitrio del governo.

In conclusione, il caso del Regno Unito mostra come la stabilità costituzionale può derivare non da un testo codificato, ma da una cultura giuridica consolidata, capace di coordinare continuità storica e adattamento pragmatico.

La costituzione del Regno Unito non è scritta in senso assoluto (perché fondata in ogni caso anche su una pluralità di leggi parlamentari). Essa, però, risulta certamente non codificata, flessibile e in continua evoluzione: è un ordinamento che si regge su fiducia, responsabilità e consuetudine più che su gerarchie formali.